



COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA SINDACALE n. 0015 / 2020 del 31/03/2020 - Prot. n. 4822/2020

OGGETTO : ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS COVID – 19

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 25/02/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 01/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 08/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 09/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha esteso tutte le misure a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO IL DPCM 22/03/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 25/03/2020, n.19. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 01 del 23/02/2020 : emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 02 del 27/02/2020 : misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 03 del 08/03/2020 : Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 10 del 22/03/2020 : Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica . Limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

EVIDENZIATO CHE :

- Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha esteso le misure previste dall'art.1 del Decreto del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, a tutto il territorio nazionale;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ha dettato ulteriori misure di contenimento del contagio. Concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n. 10 del 22/03/2020, ha vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale;

DATO ATTO CHE i soli spostamenti consentiti sono quelli determinati da :

- Comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza(per trasferimenti in comune diverso” come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
- situazioni di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che , comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
- motivi di salute.

EVIDENZIATO CHE :

L'inosservanza delle richiamate norme da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative e regionali volte a contrastare il contagio da COVID_19;

si rende dunque necessario assumere iniziative atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

PRESO ATTO :

del progressivo aumento del numero di contagiati da COVID – 19 (corona virus) nella Regione Basilicata e nel territorio della Val d'Agri;

della presenza di numerose strade che consentono l'accesso al centro urbano e della conseguente oggettiva difficoltà di assicurare il controllo di persone e veicoli in entrata ed in uscita dal territorio comunale, da parte delle Forze di Polizia impegnate nei controlli;

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID – 19”, sino a cessate esigenze, di dover stabilire misure finalizzate ad agevolare l'attività di controllo, delle persone e dei mezzi in entrata ed in uscita dal territorio comunale, , contrastando al contempo eventuali abusi da parte di soggetti il cui transito avvenga in carenza delle necessarie condizioni legittimatrici;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTO l'art. 50 comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

ORDINA

Al fine di prevenire il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID – 19, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio epidemiologico, con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze :

1. l'accesso e l'uscita dal centro abitato del Comune di Viggiano da parte di quanti vi abbiano titolo sono consentiti esclusivamente percorrendo via Verdi (ex S.P. 11 bis) a partire dall'intersezione con la SP. ex S.S. n. 276 (bivio Solimando)
2. è vietato il transito in uscita ed in entrata dal centro abitato del Comune di Viggiano, con esclusione dei frontisti e dei mezzi di soccorso, lungo le seguenti strade :
 - a) Via Giacomo Puccini (ex S.P. 11-bis) a partire dall'intersezione con Via Catacombella (S.P. ex S.S. n. 276);

- b) Via Filippo Merlino c.d. scorrimento veloce, a partire dall'intersezione con Via Catacombella S.P. ex S.S. n. 276);
- c) Via Grosilio. a partire a partire dall'intersezione con Via Catacombella (S.P. ex S.S. n. 276);
- d) Via San Michele. a partire dall'intersezione con Via Verdi (S.P. ex S.S. 276) ;
- e) Via Salicaro a partire dall'intersezione con Via Verdi;
- f) Via Case Rosse a partire dall'intersezione con Via Verdi;
- g) Via Madonna di Viggiano – Montagna Grande, a partire dall'intersezione con via San Michele;
- h) Via Ida Sallorenzo (SP. n. 54 di Cafarlocchia), a partire dal confine con il territorio del comune di Corleto Perticara;
- i) Via Valli a partire dall'intersezione con Via Altopiano.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Viggiano;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al responsabile dell'U.T.C. Lavori Pubblici e viabilità, per quanto di competenza in ordine all'apposizione della necessaria segnaletica e di quanto altro sia utile a rendere nota l'interdizione delle strade interessate.
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - al Prefetto di Potenza ;
 - alla Questura di Potenza ;
 - ala Comando Carabinieri di Viggiano ;
 - alla Compagnia Guardia di Finanza di Viggiano;
 - al Comando Carabinieri forestale di Viggiano;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - al Centro Operativo Comunale.

AVVERTE

Che per la violazione delle suddette disposizioni si applicano le sanzioni previste dai provvedimenti statali e regionali e regionali, emanati per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID- 19.

INFORMA CHE

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata ovvero in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

VIGGIANO , lì 31 marzo 2020



IL SINDACO
Avv. Amedeo CICALA